

Rassegne giuridiche

settembre-dicembre 2007

Sommario

Organizzazioni internazionali	4
Organizzazione delle Nazioni unite.....	4
Assemblea generale	4
Rapporto del Rappresentante Speciale del Segretariato generale per i bambini e i conflitti armati A/62/228	4
Organizzazioni europee	5
Unione europea	5
Commissione europea	5
Decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani del 17 ottobre 2007 (2007/675/CE) pubblicata in GUCE L 277 del 20 ottobre 2007	5
Parlamento europeo.....	5
Risoluzione 2007/675/CE sulla delinquenza giovanile: il ruolo delle donne, della famiglia e della società	5
Risoluzione P6_TA(2007)0265 del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 su un quadro regolamentare per misure di conciliazione della vita familiare e degli studi per le giovani donne nell'Unione europea	6
Consiglio d'Europa.....	7
Comitato dei ministri.....	7
Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali	7
Raccomandazione sui "progetti di vita" in favore dei minori migranti non accompagnati.....	7
Organismi istituzionali italiani	8
Parlamento italiano	8
Legislazione.....	8
DPR 27 Luglio 2007, n. 156 <i>Regolamento concernente "Emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani"</i> , pubblicato in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 19 Settembre 2007, n. 218	8
L. 25 ottobre 2007 n. 176 <i>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 e in materia di concorsi per ricercatori universitari</i> , pubblicata in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 26 ottobre 2007, n. 250	8
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i> , pubblicata in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 28 dicembre 2007, n. 300 - Supplemento ordinario n. 285.....	8
Disegni di legge.....	9
DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI SETTEMBRE-DICEMBRE 2007	9
Governo	11
Presidenza del consiglio dei ministri - Ministero delle politiche per la famiglia.....	11
Decreto 30 ottobre 2007, n. 240, <i>Regolamento recante "Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile"</i> , pubblicato in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 21-12-200, n. 296	11

Decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242, <i>Regolamento recante "Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia"</i> , pubblicato in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 24-12-2007, n. 298	12
Ministero della pubblica istruzione	12
Direttiva 30 novembre 2007, n. 104, <i>Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi e applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche</i>	12
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	13
Decreto ministeriale del 12 luglio 2007, n. 151, <i>Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335</i> , pubblicato in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 23 ottobre 2007, n. 247	13
Altri organismi istituzionali	14
Inps	14
Circolare 7 dicembre 2007, n. 132	14
Corte di cassazione	15
Sezione III penale, sentenza 20 settembre 2007, n. 41570	15
Sezione III penale, sentenza 21 settembre 2007 n. 38952, depositata il 22 ottobre 2007	15
Regioni	16
Regione Abruzzo	16
DGR 10 dicembre 2007, n. 1279, <i>Approvazione del Piano Sociale Regionale 2007-2009. Istituzione del "Fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori non accompagnati"</i> , pubblicata in BUR del 18 gennaio 2008, n. 5	16
Regione Basilicata	16
LR 18 dicembre 2007, n. 26, <i>Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori</i> , pubblicata in BUR del 19 dicembre 2007, n. 58	16
DGR 19 novembre 2007 n. 1625, <i>Legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4, art. 31, comma 9 - Approvazione Linee-guida per la concessione di provvidenze economiche a favore di minori naturali</i> , pubblicata in BUR del 1 dicembre 2007, n. 55	17
Regione Calabria	17
DGR 9 novembre 2007, n. 706, <i>Linee-Guida sull'affidamento familiare della Regione Calabria. Revoca Delib.G.R. n. 474/2002</i> , pubblicata in BUR del 15 dicembre 2007, n. 23	17
Regione Campania	17
LR 23 ottobre 2007, n. 11, <i>Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328</i> , pubblicata in BUR del 31 ottobre 2007, n. 57	17
Regione Lazio	18
LR 7 dicembre 2007, n. 20, <i>Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale</i> , pubblicata in BUR 20 dicembre 2007, n. 35	18
Regione Lombardia	18
LR 6 agosto 2007, n. 19, <i>Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia</i> , pubblicata in BUR del 9 agosto 2007, n. 32, S.O.	18
Regione Molise	18
Regolamento 19 dicembre 2007, n. 4, <i>Regolamento di attuazione della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, concernente: "Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise"</i> , pubblicato in BUR del 31 dicembre 2007, n. 30	18
Regione Piemonte	19
LR 6 novembre 2007, n. 21, <i>Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti</i> , pubblicata in BUR del 8 novembre 2007, n. 45	19
LR 28 dicembre 2007, n. 28, <i>Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa</i> , pubblicata in BUR del 31 dicembre 2007, n. 52, S.O. n. 2	19

Regione Toscana	19
DCR 31 ottobre 2007, n. 113, <i>Piano integrato sociale regionale (P.I.S.R.) 2007-2010</i> , pubblicata in BUR del 28 novembre 2007 n. 48, parte seconda, suppl. n. 131	19
Provincia autonoma di Trento	20
L.P. 19 ottobre 2007, n. 17, <i>Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia)</i> , pubblicata in BUR del 30 ottobre 2007, n. 44.....	20
Regione Veneto.....	20
DG 28 dicembre 2007, n. 4584, <i>Progetti a favore di minori. Progetti a favore dei minori in forte rischio di abbandono, sfruttamento e marginalità sociale</i> , pubblicata in BUR del 12 febbraio 2008 n. 13	20

Organizzazioni internazionali

Organizzazione delle Nazioni unite

Assemblea generale

Rapporto del Rappresentante Speciale del Segretariato generale per i bambini e i conflitti armati A/62/228

Il 17 ottobre 2007, a 10 anni dal rapporto di Graca Machel intitolato "l'impatto dei conflitti armati sull'infanzia", con il quale quest'ultimo allarmò la comunità internazionale sulla realtà dei bambini reclutati nei gruppi armati, viene presentato il Rapporto del Rappresentante speciale del Segretariato generale dell'Onu, che aggiorna il precedente sulla situazione dei bambini soldati, valutando da diverse angolazioni gli effetti dei conflitti armati sui bambini.

Il Rapporto ha lo scopo di focalizzare l'attenzione al cuore del problema, valutando gli impatti in tutte le situazioni di conflitto e individuando i cambiamenti emergenti, le priorità e le risposte necessarie per il prossimo decennio.

Infatti, evidenzia il mutamento delle modalità di svolgimento delle guerre, caratterizzate da una diminuzione del numero di conflitti tra Stati e da un aumento di conflitti interni ai singoli Stati e da conflitti a "bassa intensità", dove operano piccoli gruppi armati poco addestrati, muniti di armi leggere e spesso alimentati dallo sfruttamento delle risorse naturali, che agiscono sul mutevole scenario del crimine internazionale organizzato o del terrorismo (il Rapporto del 2006 conta 56 conflitti rispetto ai 30 registrati nel precedente Rapporto Machel nel 1996).

Il Rapporto raccomanda di intraprendere azioni in quattro settori: raggiungere l'applicazione universale delle norme e degli standard internazionali, avendo come obiettivo principale la fine dell'impunità; rendere prioritaria la cura e la protezione dell'infanzia nei conflitti armati; rafforzare le capacità di intervento e gli accordi di partenariato; prevenire i conflitti e costruire contesti di pace.

Esorta gli Stati ad adottare misure concrete per fermare gli abusi sui minori e a mantenere gli impegni presi nei confronti dei bambini, fornendo l'accesso a servizi di base di qualità come l'istruzione, la sanità, il supporto nutrizionale, l'acqua, i servizi igienici e stanziando risorse adeguate per i programmi di recupero e reintegrazione sociale a lungo termine.

Organizzazioni europee

Unione europea

Commissione europea

Decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani del 17 ottobre 2007 (2007/675/CE) pubblicata in GUCE L 277 del 20 ottobre 2007

Con decisione 2007/675/CE la Commissione istituisce un gruppo consultivo denominato Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani, da consultare su qualunque aspetto attinente la tematica della tratta.

Il gruppo è composto da 21 membri, specialisti con competenza ed esperienza nel campo della lotta contro la tratta degli esseri umani, che rappresentino equamente organismi pubblici degli Stati membri dell'UE e organizzazioni senza scopo di lucro dell'Unione europea e di Europol. La decisione stabilisce anche che:

Il gruppo svolge i seguenti compiti:

- a) avvia una cooperazione fra gli Stati membri, le altre parti enunciate all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e la Commissione sulle diverse questioni connesse alla tratta degli esseri umani;
- b) coadiuva la Commissione formulando pareri sulla tratta degli esseri umani e assicurando un approccio coerente;
- c) aiuta la Commissione a valutare l'andamento delle politiche nel campo della tratta degli esseri umani a livello nazionale, europeo e internazionale;
- d) assiste la Commissione nell'individuare e definire eventuali provvedimenti e azioni pertinenti a livello europeo e nazionale fra le varie politiche anti-tratta;
- e) il gruppo di esperti, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formula pareri o presenta relazioni alla Commissione tenendo debito conto, a livello dell'UE, dell'attuazione e dello sviluppo delle azioni previste dal piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani e le forme connesse di sfruttamento. Terrà altresì conto della specificità di genere.

Parlamento europeo

Risoluzione 2007/675/CE sulla delinquenza giovanile: il ruolo delle donne, della famiglia e della società

Il Parlamento europeo, in data 21 giugno 2007, approva la risoluzione "sulla delinquenza giovanile: il ruolo delle donne, della famiglia e della società", con la quale raccomanda agli Stati membri di cooperare con la Commissione per l'elaborazione e l'adozione di una serie di norme minime e di principi guida, comuni a tutti gli Stati membri, in materia di delinquenza giovanile, incentrati sui tre pilastri fondamentali, sulla base dei principi sanciti a livello internazionale nelle "regole di Pechino" e nelle "direttive di Riyad", nella Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo nonché in altre convenzioni internazionali adottate in tale settore: la prevenzione; i provvedimenti giudiziari e extragiudiziari; la riabilitazione e l'integrazione e il reinserimento sociale.

Ritiene che per risolvere il problema della delinquenza giovanile occorra mettere in essere una politica integrata e valida in ambito scolastico, sociale, familiare ed educativo, che contribuisca alla trasmissione dei valori sociali e civici, e alla socializzazione precoce dei giovani e che necessiti definire una politica incentrata su una migliore coesione politica e sociale per ridurre le disparità sociali e per lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, riservando particolare attenzione alla povertà dei bambini.

Reputa che il ricorso a misure detentive e a sanzioni penali dovrebbe avvenire solo in ultima istanza e solo quando sia assolutamente necessario e che l'interessamento e la partecipazione dei giovani a tutte le questioni e decisioni che li concernono siano indispensabili per reperire soluzioni comuni.

Ritenendo che la famiglia svolge uno specifico ruolo nella lotta alla delinquenza, chiede agli Stati di predisporre un sostegno adeguato, coinvolgendo, responsabilizzando le famiglie stesse e sostenendole a far fronte ai problemi economici e sociali.

Sottolinea, altresì, che l'adozione di provvedimenti diretti a soddisfare esigenze essenziali come alloggio, alimentazione, accesso per tutti i membri della famiglia, in particolare per i minori, all'istruzione di base e all'assistenza sanitario-farmaceutica, accesso dei membri della famiglia al mercato del lavoro e alla vita sociale, economica e politica, contribuisca ad assicurare un contesto familiare sano ed equilibrato per lo sviluppo e la prima socializzazione dei minori.

Risoluzione P6_TA(2007)0265 del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 su un quadro regolamentare per misure di conciliazione della vita familiare e degli studi per le giovani donne nell'Unione europea

Il Parlamento, con la Risoluzione “su un quadro regolamentare per misure di conciliazione della vita familiare e degli studi per le giovani donne nell'Unione europea”, considerando l'istruzione e la formazione un diritto umano delle ragazze e delle donne e un presupposto indispensabile per la realizzazione di una persona e necessario per il pieno godimento dei diritti sociali, economici, culturali e politici, invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere politiche che permettano di conciliare gli studi, la formazione e la vita familiare e che incentivino i giovani ad assumere responsabilità familiari in modo equilibrato.

Chiede, inoltre, agli Stati membri di mettere a disposizione aiuti per i giovani e in particolare per le giovani donne, che oltre a frequentare corsi di studi hanno responsabilità familiari, istituendo servizi sociali di promozione dell'autonomia personale e di assistenza alle persone in una situazione di dipendenza, fornendo assicurazioni per studenti a costi accessibili e una copertura sociale e medica da estendere anche alle persone a carico delle studentesse e degli studenti.

Invita gli Stati membri, in collaborazione con gli Enti Locali e gli istituti di insegnamento superiore e professionale, ad adottare misure necessarie affinché gli studenti, che hanno responsabilità familiari, possano beneficiare di alloggi adeguati alle loro esigenze e di idonei servizi di custodia per l'infanzia in base agli stessi criteri di ammissibilità previsti per i genitori che lavorano; a garantire a tutti gli studenti che hanno figli l'accesso, a prezzi sostenibili, a scuole materne municipali/pubbliche e a doposcuola di buona qualità; a predisporre un sistema di “certificazione” nazionale che consenta di identificare gli istituti di insegnamento superiore e professionale che predispongono mezzi per conciliare gli studi e la vita familiare, con l'intento di facilitare e incoraggiare il proseguimento o la ripresa degli studi per le persone con responsabilità familiari.

Consiglio d'Europa

Comitato dei ministri

Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali

In data 13 luglio 2007 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adotta la "Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali"

La Convenzione intende colmare una lacuna esistente nella legislazione europea e armonizzare il quadro giuridico per combattere il problema. Qualifica come reati penali gli abusi sessuali nei confronti dei minori, compresi quelli commessi in casa o nel contesto familiare, facendo uso della forza, della costrizione o delle minacce; contiene, altresì, disposizioni destinate a combattere la prostituzione infantile, la pedo-pornografia, la manipolazione psicologica dei bambini per scopi sessuali e il turismo sessuale.

La Convenzione incoraggia la denuncia dei casi di sfruttamento e abuso sessuale e istituisce programmi di sostegno e aiuto alle vittime, *help-line* per i bambini.

Viene stabilito, inoltre, allo scopo di contrastare il turismo sessuale, che gli individui possono essere perseguiti per i reati commessi anche quando gli atti sono commessi all'estero.

Raccomandazione sui "progetti di vita" in favore dei minori migranti non accompagnati

Il Consiglio d'Europa, in data 12 luglio, adotta la Raccomandazione sui "progetti di vita" in favore dei minori migranti non accompagnati, invitando gli Stati membri di introdurli nelle loro politiche.

I progetti di vita hanno lo scopo di sviluppare le capacità dei minori, permettendo loro di acquisire e rinforzare le abilità necessarie per diventare indipendenti, responsabili e attivi nella società; definiscono i prospettivi futuri dei minori, promuovono gli interessi del bambino senza discriminazione e prevedono una risposta a lungo termine ai bisogni dei minori.

Per contribuire alla realizzazione dei progetti di vita gli Stati membri devono sostenere gli organismi nazionali nella coordinazione delle varie agenzie che trattano dei minori non accompagnati; rinforzare la cooperazione con i paesi di provenienza dei minori per stabilire rapporti di fiducia a lungo termine, definendo le rispettive responsabilità per l'implementazione dei progetti di vita.

Il Consiglio d'Europa invita gli Stati membri a promuovere le campagne di sensibilizzazione e di informazione sui rischi e sui pericoli dell'immigrazione clandestina dei minori, sullo sfruttamento e sul crimine organizzato, ad intraprendere un'analisi sulla situazione familiare del minore non accompagnato e a ricercare la famiglia d'origine.

Raccomanda, inoltre, agli stati membri di rinforzare le procedure che garantiscono l'identificazione e la registrazione dei minori migranti non accompagnati.

Organismi istituzionali italiani

Parlamento italiano

Legislazione

DPR 27 Luglio 2007, n. 156 *Regolamento concernente "Emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani"*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 19 Settembre 2007, n. 218

Con l'entrata in vigore, il 4 ottobre 2007, del DPR 27 Luglio 2007, n. 156, nasce in senso pieno lo Statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani, con cui sono attuate le iniziative europee del programma *Gioventù in azione* per il periodo 2007-2013.

Scopo di quest'agenzia è la promozione della cittadinanza attiva dei giovani, soprattutto la loro cittadinanza europea, che si esprime e si concretizza attraverso la solidarietà, la tolleranza, la conoscenza, l'apprendimento interculturale e il sostegno alle attività dei ragazzi.

Il terzo comma dell'articolo 2 dello Statuto, nel fare riferimento allo sviluppo dell'apprendimento interculturale da parte dei giovani, stabilisce che debba esserci una collaborazione con i Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca, mentre è prevista la stipula di convenzioni biennali con i ministri vigilanti per definire gli obiettivi, i risultati attesi, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare nonché le modalità di verifica dei risultati di gestione.

Gli organi garanti del funzionamento dell'Agenzia sono tre: il direttore generale (che si occupa della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dai Ministri vigilanti) deve avere una solida esperienza nel settore delle politiche giovanili e resta in carica tre anni con un mandato rinnovabile una sola volta. Gli altri sono: il Comitato direttivo, che coadiuva il direttore nei suoi compiti e svolge le ulteriori funzioni assegnategli, e il Collegio dei revisori dei conti che ha la funzione di controllare il settore finanziario.

L. 25 ottobre 2007 n. 176 *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 e in materia di concorsi per ricercatori universitari*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 2007, n. 250

Con la legge di conversione del 25 ottobre 2007, n. 176 viene convertito, con modificazioni, il decreto n. 147/2007 che, tra le altre novità, nell'ampio articolo 1, comma 1, stabilisce la reintroduzione nella scuola primaria delle classi funzionanti a tempo pieno (40 ore settimanali, compreso il tempo per la mensa), facendo riferimento al modello didattico anteriore al DLGS n. 59/2004¹, dove il DL n.147 richiama in vigore l'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Viene stabilito che tale nuova organizzazione didattica debba essere comunque realizzata senza oneri aggiuntivi, nell'ambito degli organici di diritto del personale docente indicati a livello regionale, secondo le determinazioni assunte dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tra le novità del decreto, per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado, anche il ripristino del giudizio di ammissione all'esame, formulato ed espresso dal Consiglio di classe.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2007, n. 300 - Supplemento ordinario n. 285

La legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) al comma 508 dell'art. 2 istituisce il fondo per il finanziamento del protocollo sul welfare, con dotazione di 1.264 milioni di euro per il 2008 che poi aumenteranno fino a 1.898 milioni di euro a decorrere dal 2012; tale protocollo prevede alcune misure per sostenere

¹ DLGS 19 febbraio 2004, n. 59 *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.*

l'occupazione femminile e facilitare l'integrazione delle donne nell'ambito lavorativo, fra cui sgravi e incentivi fiscali al fine di favorire la flessibilità per gli orari di lavoro e il part time nonché il rafforzamento dei servizi per l'infanzia.

Fra le disposizioni che riguardano la famiglia e i minori, sono da ricordare i commi che vanno dal 452 al 456 che riscrivono le norme del testo unico per la tutela della maternità e della paternità (DLGS n.151/2001) che prevedono e disciplinano i casi in cui può essere richiesto il congedo di maternità, paternità e parentale, riconoscendo lo stesso congedo previsto per i figli naturali ai casi di adozione nazionale, internazionale e di affidamento.

L'articolo 2, comma 458, prevede l'istituzione di un fondo per l'organizzazione e il funzionamento nonché la progettazione di servizi socio educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso gli enti e i reparti del ministero della Difesa.

L'articolo 2, comma 462, disciplina l'utilizzo di parte del fondo per le politiche per la famiglia al fine di favorire e finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1- bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Disegni di legge

DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI SETTEMBRE-DICEMBRE 2007

Senato della Repubblica

- S1894 *Disposizioni per il sostegno dell'occupazione giovanile temporanea nei periodi estivi*, presentato da Giovanni Mauro (FI) il 27 novembre 2007 (da assegnare alle commissioni)
- S1897 *Norme in materia di prostituzione*, presentato da Maria Elisabetta Alberti Casellati (FI) il 28 novembre 2007 (da assegnare alle commissioni)
- S1904 *Disposizioni per la tutela e il sostegno delle madri lavoratrici*, presentato da Oskar Peterlini (Aut) e altri il 29 novembre 2007 (da assegnare alle commissioni)
- S1903 *Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale*, presentato dal Governo Prodi-II il 29 novembre 2007 (in corso di esame in commissione)
- S1919 *Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale*, presentato da Luigi Bobba (PD-Ulivo) l'11 dicembre 2007 (da assegnare alle commissioni)
- S1921 *Disposizioni per la crescita e la diffusione nelle istituzioni scolastiche della cultura del rispetto dell'ambiente*, presentato da Tommaso Sodano (RC-SE) e altri l'11 dicembre 2007 (da assegnare alle commissioni)
- S1924 *Norme per il coordinamento e il sostegno delle attività a favore dei giovani*, presentato da Antonino Papania (PD-Ulivo) il 12 dicembre 2007 (da assegnare alle commissioni)
- S1928 *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e altre disposizioni in materia di tutela della maternità e per il sostegno della natalità*, presentato da Altero Matteoli (AN) e altri il 12 dicembre 2007 (da assegnare alle commissioni)

Camera dei deputati

- C3267 *Modifiche al codice penale e alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, nonché altre disposizioni in materia di prostituzione*, presentata da Erminia Mazzoni (UDC(CCD-CDU)) e altri il 21 novembre 2007 (da assegnare alle commissioni)
- C3281 *Istituzione della figura professionale del mediatore familiare*, presentato da Carlo Costantini (IdV), Silvana Mura (IdV) il 30 novembre 2007 (da assegnare alle commissioni)

- C3284 *Delega al Governo a definire un sistema di protezione sociale per persone non autosufficienti e di sostegno alla famiglia. Disposizioni in materia di politiche sociali*, presentato dal Governo Prodi-II il 3 dicembre 2007 (da assegnare alle commissioni)
- C3308 *Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria, di divieto di vendita o di somministrazione di bevande alcoliche, nonché per la copertura di sedi farmaceutiche*, presentato dal Governo Prodi-II il 13 dicembre 2007 (da assegnare alle commissioni)
- C3310 *Introduzione dell'articolo 605 - bis del codice penale in materia di sequestro di minorenne*, presentato da Egidio Enrico Pedrini (IdV) e altri il 18 dicembre 2007 (da assegnare alle commissioni)

Governo

Presidenza del consiglio dei ministri - Ministero delle politiche per la famiglia

Decreto 30 ottobre 2007, n. 240, Regolamento recante "Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21-12-2007, n. 296

Il Ministro delle politiche per la famiglia, con decreto del 30 ottobre 2007, n. 240, adotta il regolamento recante «attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile».

L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

Presieduto dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composto da sei componenti designati dal Ministro delle politiche per la famiglia, di cui uno con funzioni di coordinatore tecnico scientifico, da tre componenti designati dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza e da tre componenti designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative nel settore della lotta al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori.

L'Osservatorio in particolare, in base al decreto:

- a) acquisisce dati e informazioni a livello nazionale e internazionale relativi alle attività svolte per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche da altri Paesi;
- b) analizza, studia ed elabora i dati forniti dalle pubbliche amministrazioni;
- c) promuove studi e ricerche sul fenomeno;
- d) informa sull'attività svolta, anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale e la diffusione di pubblicazioni mirate;
- e) redige una relazione tecnico-scientifica annuale a consuntivo delle attività svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente al Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
- f) predispose il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia. Il Piano costituisce parte integrante del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
- g) acquisisce i dati inerenti le attività di monitoraggio e di verifica dei risultati, coordinandone le modalità e le tipologie di acquisizione e assicurandone l'omogeneità;
- h) partecipa, a mezzo di suoi componenti designati dal capo del Dipartimento delle politiche per la famiglia, all'attività degli organismi europei e internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori.

Il Regolamento, inoltre, istituisce presso l'Osservatorio una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate.

Decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242, *Regolamento recante "Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia"*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 24-12-2007, n. 298

Con Decreto ministeriale del 30 ottobre 2007 n. 242 il Ministro delle politiche per la famiglia adotta il Regolamento per "Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia", che viene istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia.

L'Osservatorio ha sede anche a Bari e Bologna: la sede di Bari provvede al coordinamento della partecipazione alle attività dell'Osservatorio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; quella di Bologna da parte degli enti locali.

Svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione, consulenza sulle politiche in favore della famiglia, funzioni di supporto al Dipartimento per le politiche della famiglia ai fini della predisposizione del Piano nazionale per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, come previsto dall'art. 3 del regolamento:

- a) considera, tenendo conto dei principali indicatori socio demografici, i cambiamenti strutturali della famiglia e delle tipologie familiari, con particolare riferimento alle dinamiche di formazione e di stabilità, ai compiti genitoriali e alle problematiche generazionali, con particolare attenzione per i diritti della famiglia ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione;
- b) promuove sistemi di valorizzazione delle politiche dirette a realizzare un modello di welfare che riconosca il ruolo attivo della famiglia nella società e consideri la famiglia come risorsa della comunità e come soggetto sociale volto a garantire la piena attuazione dei diritti dei suoi componenti;
- c) individua nuovi modelli di relazione tra le famiglie, le istituzioni, le imprese e le associazioni familiari;
- d) individua strategie per la promozione e il sostegno delle relazioni e responsabilità familiari con particolare attenzione al ruolo dei genitori, all'attuazione dei diritti dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità all'interno del nucleo familiare;
- e) studia l'impatto delle politiche per la famiglia sulle politiche di settore;
- f) procede alla raccolta e all'analisi dei dati concernenti le politiche e le iniziative degli altri paesi dell'Unione europea in favore della famiglia.

Ministero della pubblica istruzione

Direttiva 30 novembre 2007, n. 104, *Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi e applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche*

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, adotta la direttiva n. 104 del 30 novembre 2007, recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi e applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.

La direttiva prevede che le sanzioni siano irrogate dall'Autorità garante della privacy e che nelle scuole debbano essere i regolamenti di istituto a sanzionare i comportamenti illeciti.

Nel caso di filmati, immagini o suoni acquisiti per fini esclusivamente personali non operano gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali, a condizione che le informazioni così raccolte «non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione».

La raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi di dati configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali.

La direttiva specifica che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti: informare la persona interessata sulle finalità e modalità del trattamento, che si intende effettuare in relazione a tali dati, e sui diritti di cui è titolare in base all'art. 7 del Codice (quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali, gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati); infine, occorre acquisire il consenso espresso dell'interessato.

Nel qual caso il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, bisogna acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute.

L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino a un massimo di 18.000 euro, ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino a un massimo di 30.000 euro.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Decreto ministeriale del 12 luglio 2007, n. 151, Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247

Il Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, con Decreto del 12 luglio 2007, estende, ai committenti di lavoratrici a progetto, alle categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e agli associati in partecipazione, il divieto di adibire le donne al lavoro nei mesi precedenti e posteriori al parto, come previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; in caso di lavori ritenuti gravosi o pregiudizievoli per la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza il divieto è anticipato a tre mesi dalla presunta data del parto.

È prevista, altresì, per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, la proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Il Decreto, inoltre, per i periodi di astensione dal lavoro, per i quali è corrisposta l'indennità di maternità, stabilisce che vengano accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.

Altri organismi istituzionali

Inps

Circolare 7 dicembre 2007, n. 132

L'INPS, con la circolare n. 132 del 7 dicembre 2007, fornisce delucidazioni sull'equiparazione dei nipoti minori diretti viventi a carico dell'ascendente ai figli; in particolare specifica che i nipoti minori diretti sono equiparati ai figli: se viventi a carico dell'ascendente; se mantenuti abitualmente da parte dell'ascendente; se non economicamente autosufficienti; in caso di impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori dei minori di provvedere al loro mantenimento.

Pertanto, i nipoti possono essere considerati a carico degli ascendenti nei casi in cui i genitori non svolgano attività lavorativa e non percepiscano reddito.

La circolare, inoltre, precisa che:

Al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, il requisito dell'assenza di reddito in capo ai genitori dei minori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce un reddito virtuale e non effettivo.

Analogamente, al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, non si considera reddito l'eventuale indennità di accompagnamento percepita dai genitori dei minori, poiché quest'ultima, essendo un'erogazione finalizzata in via esclusiva al pagamento di un servizio di assistenza per il soggetto bisognoso, è direttamente destinata a tale impiego e non invece all'incremento del patrimonio del genitore stesso.

Corte di cassazione

Sezione III penale, sentenza 20 settembre 2007, n. 41570

Con la sentenza n. 41570/2007 la Terza Sezione penale della Cassazione respinge il ricorso di un famoso musicista (ricorso in primo grado con condanna confermata in appello) condannandolo per “detenzione di materiale pedopornografico utilizzando minori degli anni diciotto” nonostante la linea difensiva sostenesse l'illegittimità costituzionale delle norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori².

La Corte afferma il principio secondo cui qualsiasi espressione della propria personalità e libertà può essere considerata lecita e garantita dalla Costituzione nella misura in cui il suo manifestarsi non comporti danno per altre persone, specialmente quando si tratti di soggetti incapaci di difendersi come i minori sfruttati.

Dalla sentenza, infatti, risulta ben chiaro che tutta l'attività organizzativa ai fini della produzione, diffusione e messa in commercio delle immagini pedopornografiche esiste perché vi è un pubblico di consumatori che le acquista e detiene; si riscontra, inoltre, che la condotta, configurandosi nel procurarsi il materiale scaricato da un sito internet a pagamento, è dunque altrettanto pregiudizievole di quello dei produttori.

Sezione III penale, sentenza 21 settembre 2007 n. 38952, depositata il 22 ottobre 2007

Con la sentenza n.38952/2007 la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione respinge il ricorso di un medico, condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno e due mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale su una bambina di 14 anni, che era ricorso in Cassazione sostenendo che i genitori della bambina non avessero diritto al risarcimento dei danni.

La Cassazione nel motivare la sentenza stabilisce il principio per cui i genitori di bambini vittime di abusi sessuali “devono essere risarciti dal giudice civile di tutti i danni, morali e patrimoniali, automaticamente e senza che questi adottino una esplicita motivazione” poiché “l'abuso sessuale subito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori” (perché il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto familiare).

L'attribuzione di tale legittimazione si fonda soprattutto sul riconoscimento dei “diritti della famiglia” previsto dall'articolo 29 primo comma della Costituzione, inteso non restrittivamente come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando non solo doveri reciproci ma dando luogo anche a gratificazioni e reciproci diritti.

² La linea difensiva sosteneva l'impossibilità della condanna di una persona, espressa da un punto di vista “solo moralistico”, quando si compiaccia di scene pornografiche o pedopornografiche ma la persona non abbia in alcun modo partecipato alla realizzazione del prodotto pedopornografico e non ne tragga un vantaggio economico e, soprattutto, non lo divulghi.

Regioni

Regione Abruzzo

DGR 10 dicembre 2007, n. 1279, *Approvazione del Piano Sociale Regionale 2007-2009. Istituzione del "Fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori non accompagnati"*, pubblicata in BUR del 18 gennaio 2008, n. 5

La delibera della Giunta regionale n.1279/2007 approva il Piano Sociale Regionale 2007-2009, e istituisce un *Fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori non accompagnati* finalizzato a sostenere le azioni di assistenza svolte istituzionalmente dai Comuni nei confronti dei minori per i quali si rende necessario un allontanamento dalla famiglia naturale e per quelli stranieri non accompagnati presenti nella Regione Abruzzo.

Nella delibera sono stabilite sia le modalità per l'istituzione e la gestione del Fondo da parte degli enti di ambito sociale sia i criteri per il riparto, l'assegnazione dei contributi regionali e le modalità per la loro rendicontazione. Il Fondo viene utilizzato per far fronte alle spese sostenute dai Comuni per l'inserimento dei minori in strutture residenziali a carattere comunitario autorizzate al funzionamento secondo la normativa vigente, alle spese sostenute dai Comuni per l'inserimento dei minori in famiglie affidatarie, nonché per quelle spese volte ad assicurare al minore straniero non accompagnato una protezione giuridica e materiale che va dalla tutela legale all'accoglienza in strutture residenziali.

Regione Basilicata

LR 18 dicembre 2007, n. 26, *Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori*, pubblicata in BUR del 19 dicembre 2007, n. 58

Con la legge regionale n. 26/2007 la Regione Basilicata istituisce l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori³ per la quale qualsiasi forma di violenza su donne e minori rappresenta un grave oltraggio alla inviolabilità della persona e alla sua libertà, così come sancito dalla Costituzione.

L'obiettivo della legge è di contrastare sull'intero territorio regionale il fenomeno della violenza ma soprattutto quello di organizzare azioni mirate alla prevenzione come, per esempio, lo svolgere studi e ricerche sulle problematiche connesse a questo fenomeno, per fornire un valido supporto al legislatore. Dovrà inoltre assicurare i rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione delle violenze e dovrà curare l'analisi dei bisogni formativi degli operatori (sia pubblici che privati) che intervengono sul fenomeno e la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione attraverso seminari, pubblicazioni e convegni. Per rendere le attività dell'Osservatorio più vicine alle reali esigenze delle vittime di violenza, la legge prevede che tra i componenti dell'organismo ci siano tre rappresentanti delle associazioni che operano nel settore a livello territoriale, oltre all'assessore regionale alla sicurezza e solidarietà sociale, al presidente della Commissione regionale pari opportunità e a cinque esperti già designati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Le risorse finanziarie destinate all'Osservatorio sono finalizzate sia alla costruzione di un sistema integrato di rilevazioni che permetta il monitoraggio e la valutazione dei dati raccolti sia ad un'attività di analisi del sistema esistente in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e sessuale, nonché della tutela e protezione delle vittime.

³ A livello nazionale, l'Osservatorio contro le molestie e la violenza nasce come una delle azioni previste dal Piano di azione pluriennale contro la violenza alle donne e per l'orientamento sessuale. Infatti, sono quattro gli assi strategici della politica nazionale: prevenzione e contrasto della violenza a danno di adulte, minori, persone di diverso orientamento sessuale, disabili e migranti; individuazione delle varie forme di violenza e del loro impatto sociale; protezione delle vittime e iniziative di sensibilizzazione e informazione sull'uguaglianza e il contrasto delle discriminazioni.

DGR 19 novembre 2007 n. 1625, *Legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4, art. 31, comma 9 - Approvazione Linee-guida per la concessione di provvidenze economiche a favore di minori naturali*, pubblicata in BUR del 1 dicembre 2007, n. 55

Con la delibera della Giunta regionale n. 1625/2007 la Regione approva lo schema allegato "Linee Guida per l'attuazione del comma 9 dell'art. 31 della LR 14 febbraio 2007 n. 4 - Funzioni socio assistenziali a favore di minori naturali" dando mandato all'Ufficio regionale competente di attuare tutte le azioni conseguenti.

I destinatari dei provvedimenti sono le donne nubili, cittadine italiane residenti nei Comuni della Basilicata da almeno sei mesi e che durante il periodo della gravidanza vivono sole e in condizioni socio-economiche svantaggiate e le madri nubili che riconoscono individualmente i propri figli naturali e le madri nubili straniere, in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenti in Basilicata da almeno dodici mesi, che riconoscono individualmente i propri figli naturali e che vivono in condizioni socio-economiche svantaggiate. Nella delibera sono indicate le procedure e le modalità per i destinatari, che devono presentare domanda al Comune di residenza.

Regione Calabria

DGR 9 novembre 2007, n. 706, *Linee-Guida sull'affidamento familiare della Regione Calabria. Revoca Delib.G.R. n. 474/2002*, pubblicata in BUR del 15 dicembre 2007, n. 23

Con la delibera n.706/2007, vengono revocate le linee guida allegate alla delibera della Giunta Regionale n. 474/2002 ed emanate le nuove linee guida per ridefinire i criteri di efficienza, efficacia ed economicità e aggiornare il contributo "retta giornaliera" a sostegno delle famiglie affidatarie, individuato e indicato nel documento⁴, a decorrere dall'1 gennaio 2008.

L'erogazione del contributo "retta" da parte del Comune di residenza della famiglia naturale del minore è subordinata alla ricezione da parte dello stesso Comune della relazione redatta dal Servizio Sociale locale cui è attribuita la responsabilità dei programmi di intervento sulla presumibile durata, sulla evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza o della famiglia affidataria.

La Regione, nell'intento di ampliare le possibilità di affido familiare, ne individua varie forme fra cui quella dell'affido degli ultradiciottenni riferita alla prosecuzione degli affidamenti di minori per i quali si rende necessario terminare un progetto, oppure quando l'affidato non può rientrare nella propria famiglia di origine o comunque non è capace di condurre una vita indipendente.

Regione Campania

LR 23 ottobre 2007, n. 11, *Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*, pubblicata in BUR del 31 ottobre 2007, n. 57

Con la legge n.11/2007 la Regione Campania dà attuazione alla legge quadro nazionale n. 328/2000 e regola un sistema integrato e razionale di interventi e di servizi sociali a favore dei soggetti che vivono in condizioni di disagio sociale assicurando loro uguaglianza di opportunità con riguardo alle pari opportunità di genere e alla libertà di opzione tra le prestazioni erogabili. L'istituzione del fondo sociale della Regione, da implementare con risorse comunitarie dell'Unione europea, nasce con una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro.

⁴ Nel documento sono indicati i seguenti costi: affido familiare residenziale euro 20,00, affido familiare diurno con mensa euro 10,00, affido familiare diurno senza mensa euro 7,00, affido familiare di minori in situazione di handicap, accertata dalla Unità Operativa della Medicina Legale della Azienda Sanitaria Provinciale e/o accertata ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92.

Regione Lazio

LR 7 dicembre 2007, n. 20, *Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale*, pubblicata in BUR 20 dicembre 2007, n. 35

Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 20/2007 che promuove gli strumenti per la partecipazione istituzionale dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale, il Lazio completa tutta una serie di provvedimenti in materia che vanno dal Primo Programma triennale degli interventi in favore dei giovani 2007-2009 al Forum regionale dei giovani fino all'Accordo quadro tra la Regione e il Ministero delle politiche giovanili.

Vengono in tal modo istituiti veri e propri organismi di rappresentanza democratica di tutti i giovani residenti nel territorio di riferimento, con funzioni consultive di natura preventiva e obbligatoria su tutti gli atti amministrativi varati dal Comune che, a vario titolo, coinvolgono i giovani.

Il provvedimento prevede una rete a più livelli di organismi di partecipazione: non solo i Comuni possono istituire i Consigli dei giovani e quelli dei ragazzi, ma anche le Province per favorire la partecipazione ai processi decisionali possono creare propri organismi. Le attività sono coordinate da una struttura regionale, la cosiddetta Rete, che svolge attività di supporto e assistenza tecnica, tiene una banca dati delle attività svolte e promuove iniziative di comunicazione e dibattito. Inoltre i loro componenti fanno parte del Forum per le politiche giovanili.

Regione Lombardia

LR 6 agosto 2007, n. 19, *Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*, pubblicata in BUR del 9 agosto 2007, n. 32, S.O.

Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 19/2007 viene ridisegnato e riformato l'intero sistema educativo di istruzione e formazione della Lombardia con piena competenza per quanto riguarda il sistema di istruzione e formazione professionale, esercitando in tal modo le competenze legislative che la riforma del Titolo V della Costituzione ha posto in capo alle Regioni fornendo una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e una potestà concorrente in materia di istruzione nel rispetto delle norme generali, dei principi fondamentali e dei livelli essenziali. Nonostante la diversa intensità dell'intervento legislativo regionale, che si comprime o si espande a seconda delle diverse competenze statali, l'accento della legge resta sulla persona nel proprio processo di crescita educativa, culturale e professionale in rapporto ai diritti di cittadinanza attiva, all'inserimento sociale e nel mondo del lavoro.

In particolare, con riferimento al secondo ciclo di istruzione, il sistema regionale ha pari valore rispetto alla scuola secondaria superiore e permette l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione, nonché dell'obbligo di istruzione previsto dal comma 622 dell'art. 1 della legge n. 296/2007.

Regione Molise

Regolamento 19 dicembre 2007, n. 4, *Regolamento di attuazione della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, concernente: "Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise"*, pubblicato in BUR del 31 dicembre 2007, n. 30

Con il regolamento regionale n. 4/2007, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9 in materia di provvedimenti per l'adozione di minori, viene disciplinata l'attuazione di quanto previsto negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge dove viene prevista, entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento, l'emanazione delle linee guida operative contenenti precise indicazioni sull'organizzazione e gli adempimenti amministrativi in materia di adozione e istituite équipes territoriali integrate multiprofessionali, operanti sia per l'adozione internazionale e nazionale che per gli affidi, (oppure si convenzionano con l'A.S.Re.M. per l'affidamento delle funzioni ai Consulenti pubblici operanti in Molise).

Regione Piemonte

LR 6 novembre 2007, n. 21, *Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti*, pubblicata in BUR del 8 novembre 2007, n. 45

Il punto cardine della legge regionale n.21/2007 è rappresentato da due articoli fondamentali: l'articolo 4 rubricato "Divieto di somministrazione di test e questionari" vieta, all'interno delle scuole dell'obbligo di ogni ordine e grado della Regione, la somministrazione di test o questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni se non finalizzati ad uso interno ed esclusivamente didattico. La legge specifica che gli interventi volti alla valutazione dello stato psichico del minore, possano avvenire esclusivamente all'interno di strutture sanitarie pubbliche sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati e previo obbligatorio consenso informato dell'avente potestà sul minore. L'articolo 3 introduce l'obbligo del consenso informato sottoscritto dai genitori del minore per i quali è stata proposta la somministrazione di psicofarmaci e la predisposizione di un modulo attraverso il quale il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, lo psichiatra o il neuropsichiatra infantile interessato fornisce, in forma scritta e in modo dettagliato, oltre ai vantaggi presunti esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali del farmaco consigliato, ai possibili trattamenti alternativi e alle modalità di somministrazione.

LR 28 dicembre 2007, n. 28, *Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa*, pubblicata in BUR del 31 dicembre 2007, n. 52, S.O. n. 2

Con l'entrata in vigore della legge n. 28/2007 la Regione Piemonte riconosce al sistema nazionale di istruzione e formazione professionale il compito di garantire e sostenere i livelli essenziali delle prestazioni, promuovendo un sistema di azioni che offra la possibilità per tutti gli allievi di raggiungere il successo scolastico e formativo e rendere effettivo il diritto per tutti i giovani di frequentare il sistema dell'istruzione e della formazione professionale potenziando economicamente, su graduatorie distinte e per fasce di reddito (tramite indicatori ISEE), gli assegni di studio per l'iscrizione e la frequenza scolastica, i premi di merito, le dotazioni librerie, l'integrazione scolastica per alunni disabili o con esigenze educative speciali e per le fasce più deboli della popolazione scolastica.

La legge prevede un piano triennale di interventi definito su proposta della Conferenza regionale per il diritto allo studio e finanziato con un budget complessivo di 111 milioni di euro, di cui 81 milioni per le azioni legate al diritto allo studio e la libera scelta educativa e il resto suddiviso una parte per finanziare tutte le azioni rivolte al diritto allo studio, all'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi di edilizia scolastica e un'altra parte per il sostegno economico alle famiglie per affrontare le spese di iscrizione, frequenza, fornitura libri e servizi di mensa e trasporto.

Tra gli interventi in programma la legge indica anche la creazione di un fondo di emergenza da destinare alle istituzioni scolastiche autonome in caso di interventi straordinari ed emergenze particolari e l'istituzione di un'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica che, mediante il raccordo con altre banche dati e la condivisione delle risorse economiche statali, regionali e degli enti locali, possa consentire la realizzazione di un moderno sistema di strutture scolastiche.

Regione Toscana

DCR 31 ottobre 2007, n. 113, *Piano integrato sociale regionale (P.I.S.R.) 2007-2010*, pubblicata in BUR del 28 novembre 2007 n. 48, parte seconda, suppl. n. 131

Con delibera n.113/2007 il Consiglio Regionale⁵ ha approvato il nuovo Piano integrato sociale regionale (PISR⁶) 2007-2010, documento di programmazione della Regione (che ha durata corrispondente alla legislatura come il Programma regionale di sviluppo, ed è finalizzato all'attuazione dei diritti di

⁵ Il PISR sarà annualmente attuato tramite atti della Giunta regionale, che dispongono circa l'assegnazione delle risorse disponibili e la realizzazione delle azioni di interesse regionale. La Giunta è impegnata a presentare almeno ogni tre anni al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione, che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione dei piani e programmi contenuti nel PISR.

⁶ Il PISR comincia con l'approvazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, *Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*.

cittadinanza sociale individuati dalla LR n. 41/2005) dove vengono determinati gli obiettivi strategici e individuati gli strumenti operativi per tutte le iniziative di carattere sociale: una fra le tante iniziative affrontate nel Piano, in modo specifico per i diritti dei minori, è quella dei servizi rivolti a garantire la tutela, l'educazione, la crescita e la protezione dei minori, compresi i minori stranieri non accompagnati.

Gli interventi delineati dal Piano si fondano su due strategie fondamentali: la prima rappresentata dall'integrazione sociosanitaria; l'altra dall'individuazione dei livelli di cittadinanza sociale cui attenersi per garantire risposte appropriate ai bisogni. Per quanto riguarda invece gli obiettivi da realizzare la delibera indica i punti unici di accesso; il pronto soccorso sociale e la definizione del rapporto tra numero di assistenti sociali e popolazione, che viene lasciata alle singole realtà. Tra gli interventi di settore sono fissate alcune priorità: la non autosufficienza, i processi migratori, le problematiche giovanili.

Provincia autonoma di Trento

L.P. 19 ottobre 2007, n. 17, *Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia)*, pubblicata in BUR del 30 ottobre 2007, n. 44

La legge regionale n.17/2007 introduce importanti modifiche o sostituisce gli articoli della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4.

Il Consiglio provinciale approva la riforma della legge il cui duplice obiettivo è quello di permettere di mantenere il lavoro e di offrire una buona educazione ai bambini nonché di offrire servizi e spazi di gioco ed educativi anche per quelle famiglie che scelgono di tenere a casa i loro figli. La prima modifica riguarda il riconoscimento del diritto di ogni bambino a frequentare prioritariamente un asilo ovvero altri servizi come i nidi nei luoghi di lavoro, le tagesmutter⁷, i servizi genitori-bambini. L'altra modifica riguarda le rette a carico delle famiglie, che saranno calcolate in misura tale da non impedire l'accesso ai servizi (con la previsione di una riduzione delle attuali rette per le famiglie a basso reddito).

La terza modifica riguarda le modalità di gestione dei servizi: accanto ai nidi comunali potrà essere affidata la gestione a enti e cooperative non profit solo tramite il confronto qualitativo tra soggetti accreditati (l'accreditamento è necessario per chiunque voglia gestire servizi per conto o sostenuti dall'ente pubblico).

La quarta modifica prevede che tutti i servizi per la prima infanzia, compresi quelli privati, debbano essere autorizzati dalla Provincia rispettando così standard minimi di qualità.

Regione Veneto

DG 28 dicembre 2007, n. 4584, *Progetti a favore di minori. Progetti a favore dei minori in forte rischio di abbandono, sfruttamento e marginalità sociale*, pubblicata in BUR del 12 febbraio 2008 n. 13

Con l'approvazione della delibera n. 4584/2007 la Giunta si propone di attivare specifici progetti sperimentali di protezione, cura e inclusione dei minori a forte rischio di abbandono, sfruttamento e marginalità sociale: la finalità è quella generale di sviluppare strumenti e condizioni per il sostegno educativo, contrastare eventuali situazioni di sfruttamento e di sviluppo di comportamenti devianti negli adolescenti nonché promuovere le migliori opportunità di scambio e di integrazione nella vita sociale dei minori.

Tra gli obiettivi principali che la Regione si propone troviamo non solo quello di offrire un sostegno educativo con figure stabili di riferimento e con funzioni mediative ma anche quello di favorire e sostenere l'inserimento dei minorenni nella vita sociale, sviluppare le capacità educative dei genitori,

⁷ Si tratta di un servizio complementare al nido d'infanzia che consente alle famiglie di "affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a operatori educativi (*Tagesmutter*) appositamente formati che "professionalmente forniscono educazione e cura ad uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari." (L.P. 4/2002, art. 4, comma 2).

promuovere reti integrate dei servizi finalizzate alla formulazione e alla realizzazione di “Progetti educativi individualizzati”, realizzare percorsi di accompagnamento formativo, di orientamento e di sostegno all'inserimento lavorativo dei ragazzi. La realizzazione dei progetti di monitoraggio e valutazione sono affidati all'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza, i giovani e la famiglia, che potrà avvalersi, per la loro realizzazione pratica, di un ente specializzato che abbia realizzato esperienze significative nell'ambito di intervento e che abbia maturato rilevanti esperienze di progettualità legate alla pronta accoglienza, all'integrazione sociale e all'accompagnamento scolastico, educativo e all'inserimento lavorativo dei minori stranieri non accompagnati e dei minori a forte rischio di abbandono, sfruttamento e di marginalità sociale nel territorio regionale.